**Scotland Act (1998)**

Atto che disciplina l’istituzione di un Parlamento scozzese, di un’amministrazione e altri cambiamenti nel governo della Scozia; che disciplina sui cambiamenti nella costituzione e nelle funzioni di alcune autorità pubbliche; che disciplina la variazione dell’aliquota minima dell’imposta sul reddito in relazione al reddito dei contribuenti scozzesi ai sensi di una deliberazione del Parlamento scozzese; che modifica la legge sui collegi parlamentari in Scozia, e che ha altri scopi correlati.

PART I. Il Parlamento scozzese

**1. Il Parlamento scozzese.**

1. In Scozia è istituito un Parlamento scozzese.

2. E’ eletto un solo membro del Parlamento per ogni collegio (con sistema maggioritario semplice) in un’elezione che si tiene nel collegio stesso.

3. I membri del Parlamento per ciascuna regione sono eletti in un’elezione generale sulla base dell’*additional member system* applicato alla rappresentanza proporzionale dei membri prevista in questa Parte e, nel caso di vacanza di seggi tra questi membri, si provvederà in accordo con questa Parte.

4. La validità di ogni procedimento parlamentare non risentire del fatto che vi siano posti vacanti tra i membri del Parlamento.

5. Si applica l’Allegato 1 (che dispone relativamente alle circoscrizioni e alle regioni ai fini di questo Atto e in merito al numero dei membri regionali).

(omissis)

**28. Atti del Parlamento Scozzese.**

1. Fatto salvo quanto previsto dalla sezione 29, il Parlamento può approvare leggi che sono riconosciute come Attidel Parlamento scozzese.

(omissis)

**29. Competenze legislative**

1. Un Atto del Parlamento scozzese non è considerato legge qualora una sua qualsiasi disposizione esuli dalla competenza legislativa del Parlamento.

2. Una disposizione esula da tale competenza quando si applichi uno dei seguenti paragrafi:

a. se fa parte della legge di un paese o territorio che non sia quello scozzese, o conferisce o intacca funzioni esercitabili altrove che all’interno o nei confronti della Scozia,

b. se concerne materie riservate.

c. se viola le restrizioni previste dall’Allegato 4,

d. se è incompatibile con uno dei diritti della Convenzione o con le leggi dell’Unione Europea.

e. se mira a privare il *Lord Advocate* della sua posizione di capo dei sistemi di accusa e di investigazione criminale per i casi di morte in Scozia,

3. Ai fini di questa sezione, la questione se una disposizione di un Atto del Parlamento scozzese riguardi una materia riservata è da determinare, fatto salvo quanto previsto dalla sotto-sezione (4), in riferimento alla scopo della disposizione, avendo riguardo (tra le altre cose) ai suoi effetti in tutte le circostanze.

4. Una disposizione che

(a) non riguardi materie riservate, ma

(b) produca modifiche alla diritto privato scozzese, o al diritto penale scozzese, nella misura in cui si applica a materie riservate, deve essere considerata come relativa a materie riservate a meno che lo scopo della disposizione sia di fare in modo che la legge in questione sia applicabile in modo significativo a materie riservate o ad altre.

**30. Competenza legislativa: supplemento.**

1. Si applica l’Allegato 5 (che definisce le materie riservate).

2. Sua Maestà può con un *Order in Council* apportare qualunque modifica agli allegati 4 e 5, laddove lo ritenga necessario o opportuno.

(omissis)

**31. Controllo dei Bills prima della loro introduzione –**

1. Un membro dell’esecutivo scozzese relatore di un *Bill* dichiarerà, prima o nel momento in cui il *Bill* è presentato al Parlamento, che a suo parere le disposizioni del *Bill* rientrano nelle competenze legislative del Parlamento.

(omissis)

**32. Presentazione del Bill per l’Assenso Reale.**

1. E’ compito del *Presiding Officier* presentare *Bills* per l’Assenso Reale.

2. Il *Presiding Officier* non presenterà un *Bill* per l’Assenso Reale nel caso in cui

(a) L’*Advocate General*, il *Lord Advocate* or l’*Attorney General* abbiano diritto di fare ricorso nei confronti del *Bill* ai sensi della sezione 33,

(b) un ricorso sia stato presentato, ma non sia stato deciso o altrimenti disposto dal *Judicial Committee*, oppure

(c) possa essere emanata un ordinanza a proposito del *Bill* ai sensi della sezione 35.

3. Il *Presiding Officier* non deve presentare un *Bill* in forma non emendata ai fini dell’Assenso Reale se

(a) il *Judicial Committee* ha deciso che il *Bill*, o una sua disposizione, non rientrano nelle competenze legislative del Parlamento, o

(b) un ricorso presentato in relazione al *Bill* ai sensi della sezione 33 sia stato ritirato in seguito a una richiesta di ritiro formulata ai sensi della sezione 34(2)(b).

4. in questo atto-

Per *Advocate General* s’intende l’Avvocato Generale di Scozia,

Per *Judicial Committee* s’intende il Commissione giuridica del *Privy Council*,

**33. Controllo dei Bills da parte della Supreme Court –**

1. L’*Advocate General*, il *Lord Advocate* o l’*Attorney General* possono sollevare innanzi alla *Supreme Court* la questione se un *Bill*, o una disposizione di un *Bill*, rientra nelle competenze legislative del Parlamento.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla sotto-sezione 3, essi possono presentare un ricorso nei confronti del *Bill* in ogni momento durante-

a. il periodo di quattro settimane a decorrere dall’approvazione del *Bill*, e

b. qualsiasi periodo di quattro settimane a decorrere da qualsiasi successiva approvazione del *Bill* in conformità con gli *standing orders*, effettuata ai sensi della sezione 36 (5).

3. Essi non possono rinviare un *Bill* qualora abbiano comunicato al *Presiding Officier* l’intenzione di non procedere al rinvio, a meno che il *Bill* non sia stato approvato secondo quanto è previsto nella sotto-sezione (2) (b) successivamente alla notifica.

(omissis)

PARTE II L’AMMINISTRAZIONE SCOZZESE

**44 L’Esecutivo Scozzese.**

1. Vi sarà un Esecutivo Scozzese, i cui membri saranno -

a. il *First Minister*,

b. quei ministri che il *First Minister* può nominare ai sensi della sezione 47, e

c. l’*Advocate General* e gli *Sollicitor General for Scotland*.

2. I membri dell’Esecutivo Scozzese sono indicati collettivamente con l’espressione “Ministri Scozzesi”.

3. Una persona che ricopra un incarico ministeriale non può non essere nominata membro dell’Esecutivo Scozzese; e se un membro dell’Esecutivo Scozzese è chiamato a svolgere un incarico ministeriale, egli dovrà cessare di ricoprire l’ufficio di membro dell’Esecutivo Scozzese.

(omissis)

**53. Trasferimento generale di funzioni**

1. Le funzioni menzionate nella sotto-sezione (2), nella misura in cui siano esercitabili nei limiti della competenza devoluta, saranno esercitate dai Ministri Scozzesi anziché dal Ministro della Corona.(2) Tali funzioni sono-

a. quelle che sono prerogativa di Sua Maestà e altre funzioni esecutive esercitabili in nome di Sua Maestà da parte di un Ministro della Corona,

b. altre funzioni conferite a un Ministro della Corona da uno strumento di prerogativa, e

c. funzioni conferite a un Ministro della Corona da un decreto di pre-introduzione, ma non includono alcuna funzione del *Lord Advocate*.

(omissis)

PARTE III DISPOSIZIONI FINANZIARIE

**64 Fondo scozzese consolidato. –**

1. Vi sarà un Fondo Consolidato Scozzese.

(omissis)

PARTE IV POTERE DI VARIAZIONE FISCALE

**73. Potere di stabilire aliquote minime per i contribuenti scozzesi**

1. Fatto salvo quanto previsto dalla sezione 74, questa sezione si applica per ogni anno di accertamento, per il quale sia addebitata la tassa sul reddito se:

a. il Parlamento abbia approvato una delibera che dispone che la percentuale fissata come aliquota base sia elevata o diminuita per quell’anno per i contribuenti scozzesi in accordo con la delibera,

b. l’aumento o la diminuzione previsti siano limitati a un aumento o una diminuzione di un numero non superiore a tre, che sia specificato nella delibera e che sia un numero intero o la metà di un numero intero,

c. la delibera non sia stata cancellata da una successiva delibera del Parlamento.

(omissis)

PARTE V VARIE E GENERALI

(omissis)

 **95. Nomina e rimozione dei giudici**

1. Continuerà a essere competenza del Primo Ministro di raccomandare a Sua Maestà la nomina di una persona a *Lord President of the Court of Session* o a *Lord Justice Clerk.*

2. Il Primo Ministro non raccomanderà a Sua Maestà l’incarico di alcuna persona che non sia stata proposta dal *First Minister* per tale incarico.

3. Prima di indicare qualcuno per tale incarico il *First Minister* dovrà consultare il  *Lord President* e il *Lord Justice Clerk* (a meno che la carica sia vacante)

4. E’ compito del *First Minister*, dopo aver consultato il *Lord President*, consigliare a Sua Maestà la nomina di una persona come-

a. giudice della *Court of Session* (all’infuori del *Lord President* o del *Lord Justice Clerk*), o

b. sceriffo principale o sceriffo.

(omissis)